



CONTROLLO PREVENTIVO

COMMISSARIO DELEGATO
 PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
 CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
 NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

ORDINANZA n. 34 del 28 novembre 2011

OGGETTO: Determinazione dei termini per la rendicontazione alla Struttura commissariale dei contributi liquidabili a favore di soggetti privati e dei titolari di attività produttive. Proroga del termine per l'accertamento dei danni da parte delle Amministrazioni comunali inserite nel novero delle disposizioni commissariali.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 236, in data 2 novembre 2010, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- con Decreto in data 5 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali citati;
- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto "*Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010*";
- con Ordinanza n. 3960, in data 17 agosto 2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione, ha nominato il Prefetto di Verona "*Commissario delegato*" in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Veneto di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- con Decreto in data 2 novembre 2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato che si rende necessario assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso posti in essere del Commissario delegato necessari al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna, ha prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi di cui in premessa fino al 30 novembre 2012;
- con Ordinanza commissariale n. 9, in data 17 dicembre 2010, il Commissario delegato ha disposto a favore dei Comuni e delle Province inserite nel novero delle disposizioni commissariali l'erogazione dei primi acconti necessari a fronteggiare i danni subiti dalle opere pubbliche e dai soggetti privati e dai titolari imprese a seguito degli eccezionali eventi succitati;
- con Ordinanza commissariale n. 3, in data 21 gennaio 2011, il Commissario delegato ha proceduto a completare l'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, a integrare le risorse finanziarie erogate in acconto e a individuare ulteriori Amministrazioni comunali beneficiarie di risorse economiche in acconto;
- con Ordinanza commissariale n. 22, in data 5 luglio 2011 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo di Venezia – in data 5 agosto 2011, registro 1, Foglio 312), il Commissario delegato ha proceduto alla determinazione dei fabbisogni complessivi da destinare a ristoro dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive, a valere sulle



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

risorse di cui all'articolo 10, comma 1-bis, lettera a) dell'O.P.C.M. n. 3906, all'impegno di ulteriori risorse finanziarie per la liquidazione dell'acconto ai soggetti privati e alle attività produttive per il tramite dei Comuni competenti per territorio e alla definizione dei criteri per la quantificazione e determinazione delle percentuali dei contributi ammissibili in applicazione degli articoli 4 e 5 dell'O.P.C.M. n. 3906, successive modificazioni e integrazioni;

- la testé citata Ordinanza commissariale, all'art. 13, ha stabilito il termine del 15 ottobre 2011 per l'accertamento, da parte delle Amministrazioni comunali, dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive;
- con riferimento all'indicato termine del 15 ottobre 2011, sono pervenute alla Struttura commissariale da parte di molteplici Comuni inseriti nel novero delle disposizioni commissariali numerose domande di proroga, in considerazione dell'elevato numero di posizioni da evadere;
- in considerazione degli ingenti danni subiti da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive e del conseguente maggior tempo necessario per l'attuazione degli interventi di riparazione, sono pervenute alla Struttura commissariale, da parte dei cittadini, cospicue istanze di proroga per l'esecuzione dei indispensabili lavori di ripristino.

CONSIDERATO CHE:

- sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo e al ritorno alle normali condizioni di vita;
- per consentire l'espletamento degli interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario, il Presidente del Consiglio, con Decreto in data 2 novembre 2011, ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 novembre 2012.

ATTESA:

- la necessità di prorogare il termine del 15 ottobre 2011 per l'accertamento, da parte delle Amministrazioni comunali, dei danni subiti dai soggetti privati e dai titolari di attività produttive al giorno 15 marzo 2012;
- la necessità di determinare i termini di rendicontazione per la liquidazione dei contributi a favore di soggetti privati e dei titolari di attività produttive, secondo le scadenze di seguito riportate:
 - a) entro il termine del 30 luglio 2012 per l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive;
 - b) entro il termine del 30 agosto 2012 per la presentazione da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive, presso i propri Comuni, della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
 - c) entro il termine del 15 settembre 2012 per le Amministrazioni comunali beneficiarie per la trasmissione alla Struttura Commissariale del seguente elaborato:
 - un provvedimento di rendicontazione con allegati gli elenchi dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive cui sono assegnati i contributi, con la specificazione degli eventuali importi corrisposti in anticipazione, nonché l'indicazione dei provvedimenti e dei mandati di pagamento effettuati;



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

- d) entro il 20 ottobre 2012 per il completamento delle attività di liquidazione dei contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività produttive da parte delle Amministrazioni Comunali, anche per quanto concerne la riassegnazione di eventuali economie ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 22, in data 5 luglio 2011.

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, in data 13 novembre 2010, successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2 novembre 2011;
- le precedenti Ordinanze commissariali sopra richiamate

D I S P O N E

ART. 1

(Proroga del termine per l'accertamento dei danni)

1. È prorogato al giorno 15 marzo 2012 il termine per l'accertamento, da parte delle Amministrazioni comunali, dei danni subiti dai soggetti privati e dai titolari di attività produttive.

ART. 2

(Determinazione dei termini per la rendicontazione alla Struttura commissariale dei contributi liquidabili a favore di soggetti privati e dei titolari di attività produttive)

1. Sono determinati i termini di rendicontazione per la liquidazione dei contributi a favore di soggetti privati e dei titolari di attività produttive, secondo le scadenze di seguito riportate:
- a) entro il termine del 30 luglio 2012 per l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive;
 - b) entro il termine del 30 agosto 2012 per la presentazione da parte dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive, presso i propri Comuni, della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
 - c) entro il termine del 15 settembre 2012 per le Amministrazioni comunali beneficiarie per la trasmissione alla Struttura Commissariale del seguente elaborato:
 - un provvedimento di rendicontazione con allegati gli elenchi dei soggetti privati e dei titolari di attività produttive cui sono assegnati i contributi, con la specificazione degli eventuali importi corrisposti anche in anticipazione, nonché l'indicazione dei provvedimenti e dei mandati di pagamento effettuati.
2. È fissato il termine del 20 ottobre 2012 per il completamento delle attività di liquidazione dei contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività produttive da parte delle Amministrazioni Comunali, anche per quanto concerne la riassegnazione di eventuali economie ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 22, in data 5 luglio 2011.

ART. 3

(Economie)

1. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 14 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 22, in data 5 luglio 2011.



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13/11/2010

ART. 4

(Controllo preventivo di legittimità)

1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5

(Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet del Commissario delegato.

Venezia, 28 novembre 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO

Perla Stancari



MC/ADS/AB/OR